



Gli assestamenti propedeutici alle operazioni di consolidamento

Gli assestamenti propedeutici alle operazioni di consolidamento

- ❖ **Forma e contenuto degli schemi di bilancio**
(riconciliazione formale dei valori)
- ❖ **Data di riferimento del bilancio consolidato**
(riconciliazione temporale dei valori)
- ❖ **Armonizzazione dei criteri di valutazione**
(riconciliazione sostanziale dei valori)
- ❖ **Omogeneità della moneta di conto**
(riconciliazione unità di conto dei valori)

❖ Forma e contenuto degli schemi di bilancio

- Per redigere un bilancio consolidato occorre *aggregare* stati patrimoniali e conti economici delle società del gruppo



- **Opportuno adattamento degli schemi di bilancio**



- si richiede alle società controllate consolidate di applicare “*ex ante*” nei propri bilanci d’esercizio gli schemi adottati nel bilancio consolidamento, compatibilmente con la “normativa locale”
- si richiede alle società controllate consolidate di fornire i bilanci d’esercizio opportunamente rettificati
- si apportano in sede di consolidamento le necessarie rettifiche da parte della capogruppo

D. Lgs. 127/91 (art. 32)

- Salvi gli adeguamenti necessari, utilizzo schemi prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, deve essere adottata quella più idonea a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell'art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.
- Le voci relative alle *rimanenze* possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.
- Distinta indicazione di **Capitale sociale, riserve, utile (perdite) dell'esercizio di pertinenza di terzi**

Ias 27 (§ 28-29)

- I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando *principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari*.
- Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono *apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato*.

❖ Data di riferimento del bilancio consolidato

- La data di riferimento per la redazione del bilancio consolidato è costituita dalla data di chiusura del bilancio della capogruppo (D. Lgs 127/91, art. 30, co. 1 e Ias 27, § 26)
- Peraltro, ...

| D. Lgs. 127/91 (art. 30, co. 2-3) | Ias 27 (§ 27) |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● La data di riferimento del bilancio consolidata può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa. | <ul style="list-style-type: none">● Quando le date di chiusura del bilancio della controllante e della controllata sono diverse, la controllata prepara, a fini di consolidamento, un bilancio aggiuntivo alla stessa data di riferimento del bilancio della capogruppo <i>a meno che ciò non sia fattibile</i>.● [In quest'ultimo caso] devono essere eseguite rettifiche per le operazioni o i fatti significativi intervenuti tra quella data e la data di riferimento del bilancio della capogruppo. In ogni caso, la differenza tra la data della controllata e quella della capogruppo <i>non deve comunque essere superiore a tre mesi</i>.● Durata degli esercizi e differenze nelle date di chiusura devono essere <i>costanti nel tempo</i>. |

❖ Armonizzazione dei criteri di valutazione

■ Uniformità nei criteri di valutazione

| D. Lgs. 127/91 (art. 34, co. 1) | Ias 27 (§ 28) |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con <i>criteri uniformi</i>. | <ul style="list-style-type: none">● I bilanci consolidati devono essere preparati utilizzando <i>principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari</i>. |



■ Opportune rettifiche (ed eventuali eccezioni):

| D. Lgs. 127/91 (art. 34, co. 2) | Ias 27 (§ 29) |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● A tale scopo devono essere <i>rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi, a meno che</i>, ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29 [clausola generale], <i>la difformità consenta una migliore rappresentazione o sia irrilevante</i>. | <ul style="list-style-type: none">● Se una componente di un gruppo utilizza principi contabili diversi da quelli adottati nel bilancio consolidato per operazioni e fatti simili in circostanze similari, sono <i>apportate appropriate rettifiche al suo bilancio nella preparazione del bilancio consolidato</i>. |

❖ Armonizzazione dei criteri di valutazione


- L'uniformità può essere ottenuta:
 - richiedendo alle società controllate consolidate di applicare *ex-ante* nei propri bilanci d'esercizio i principi contabili adottati per il consolidamento, compatibilmente con la “normativa locale”;
 - richiedendo alle società controllate consolidate di fornire i bilanci d'esercizio opportunamente rettificati;
 - apportando in sede di consolidamento le necessarie rettifiche da parte della capogruppo.

■ Scelta dei criteri di valutazione

| D. Lgs. 127/91 (art. 35) | Ias 27 |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● I criteri di valutazione devono essere <i>quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.</i>● <i>Possono tuttavia</i> essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, <i>altri criteri</i>, purché ammessi dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. | <ul style="list-style-type: none">● <i>[Nessuna indicazione]</i> |

❖ Omogeneità della moneta di conto

- I valori dei bilanci delle unità di gruppo non rilevati nella *moneta di conto* del bilancio consolidato devono essere espressi in quella *moneta di conto* ai fini delle successive elaborazioni di consolidamento.



I *gruppi internazionali* devono rendere omogeneo il sistema dei valori di gruppo sotto il profilo della moneta di conto prima di procedere alla redazione del bilancio consolidato

■ Possibili metodi di conversione/traduzione dei bilanci in valuta estera

● Metodo del cambio corrente (*current rate method*)

↳ Si predilige *il tasso di cambio corrente in chiusura di esercizio*

● Metodo temporale (*temporal method*)

↳ *Scelta del tasso di cambio coerente con il criterio di valutazione* (valori storici → c. storico; valori correnti → c. corrente; per i valori di Ce cambi medi del periodo e coerenza con valutazione degli elementi patrimoniali)

- Sia a livello nazionale (con l'*Oic 17*) sia a livello internazionale (con lo *Ias 21*), si privilegia l'impiego del *metodo del cambio corrente*.

- **Attività e Passività** → tasso di cambio corrente alla data di chiusura
- **Pn iniziale (c.s., riserve, ut. es. prec.)** → valori iniziali
- **Costi e Ricavi, Rn** → tasso di cambio in essere alla data di ciascuna operazione o, per motivi di ordine pratico, tasso di cambio medio di periodo



L'impiego di diversi tassi fa sorgere *Differenze di traduzione*, riconducibili a:

- la differenza tra i tassi di cambio impiegati in sede di apertura e quelli applicati, in sede di chiusura, al patrimonio netto esistente all'apertura;
- le eventuali differenze tra cambi medi e cambi correnti nella traduzione del conto economico.